

Sent. n. 203/2024

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del  
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di  
Giudice Unico delle pensioni,  
visto l'atto introduttivo del giudizio;  
esaminati gli altri atti e i documenti tutti di  
causa;

Udito all'udienza tenuta in data 15/04/2024 con  
l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,  
l'Avv. Andrea Botta per l'Inps.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78495 del registro di  
Segreteria, promosso dal sig. XX,  
rappresentato e difeso dall'Avv. Giampiero Fabrizi,  
ed elett.te dom.to presso il suo Studio in (03100)  
Frosinone, Via Domenico Antonio Guglielmi, n. 21;

Contro

INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in  
persona del Presidente e legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Andrea Botta ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n.29,

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente -ex Appuntato Scelto appartenente all'Arma dei Carabinieri arruolato nell'anno 1982, ed in quiescenza dal 18.03.2020, titolare della pensione n.50428490, in pagamento presso l'INPS di Frosinone- chiede il ricalcolo del trattamento con applicazione, sulla quota retributiva dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 con conseguente applicazione dell'aliquota fissa del 44%.

2. L'INPS si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha rappresentato di aver già provveduto a rideterminare la pensione del ricorrente conformemente a quanto disposto dalle SS.RR, con l'applicazione del 2,44 per cento, in data 22 marzo 2022, con pagamento degli arretrati e accessori di legge sulla rata di giugno 2022 (ed ha prodotto agli atti di causa la relativa documentazione).

Ha concluso per la declaratoria di cessata materia del contendere.

3. A conclusione dell'udienza, il ricorso è stato  
trattenuto in decisione.

DIRITTO:

1. In considerazione che nelle more del giudizio la  
prestazione pensionistica concernente l'applicazione  
dell'art. 54, comma 1, del DPR 1092/73, domandata  
con l'atto introduttivo del giudizio è stata liqui-  
data, va dichiarata cessata la materia del contende-  
re.

2. Spese di lite compensate.

Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il  
Lazio, in composizione monocratica, definitivamente  
pronunciando dichiara l'estinzione del giudizio in  
epigrafe per cessata materia del contendere. Spese  
di lite compensate. Nulla per le spese di giudizio.  
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di com-  
petenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del  
15 aprile 2024.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 14.05.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA